

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro degli affari esteri

(DINI)

**di concerto col Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione
economica**

(CIAMPI)

col Ministro delle comunicazioni

(MACCANICO)

**col Ministro della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica
e tecnologica**

(BERLINGUER)

e col Ministro per i beni culturali e ambientali

(VELTRONI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 6 NOVEMBRE 1997

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Georgia sulla collaborazione in materia di cultura e scienza, fatto a Roma il 15 maggio 1997

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Relazione tecnica	»	5
Disegno di legge	»	9
Testo dell'Accordo	»	11

ONOREVOLI SENATORI. - L'Accordo di collaborazione culturale e scientifica con la Georgia rientra nel quadro generale dei criteri ai quali si ispira il Ministero degli affari esteri, orientato a sviluppare pienamente le capacità di promozione e di collaborazione offerte da tale significativo genere di strumento di politica estera.

Oltre alla già rilevante valenza bilaterale, l'Accordo in esame, peraltro, si inserisce, in particolare, in un promettente scenario generale nel quale diversi Paesi dell'ex Unione Sovietica, divenuti indipendenti, presentano favorevoli ed ampi spazi di penetrazione nei confronti della cultura italiana.

La specifica importanza politica della Georgia nel contesto dell'area geografica ai confini della Russia e le sue potenziali capacità di espansione dei rapporti economico-commerciali con l'Italia hanno inoltre costituito costanti e precisi termini di riferimento nel corso del negoziato per l'Accordo culturale in questione.

L'Accordo determina i principi ed i settori attraverso i quali dovrà operare la collaborazione culturale e scientifica tra i due Paesi. Particolarmente individuati sono i campi prioritari in cui attuare la maggiore attività: cooperazione interuniversitaria, istruzione ed insegnamento della lingua, cooperazione archeologica.

L'articolo 1 regola il settore prioritario della cooperazione accademica mediante il sostegno di accordi interuniversitari, scambio di professori e ricercatori, ricerche congiunte, seminari e simposi. Un indispensabile corollario per il funzionamento della collaborazione accademica in esame sarà costituito dalla reciproca informazione circa le intese interuniversitarie già perfezionate o ancora da concludere (ad esempio, interessanti contatti sono attualmente in corso

tra l'Università Tecnica della Georgia e l'Università degli Studi «La Sapienza», Facoltà di Scienze politiche).

L'articolo 2 stabilisce i metodi con i quali sviluppare il settore prioritario dell'istruzione, consistenti nell'incoraggiamento di contatti diretti e scambi tra individui ed istituzioni, reciproco studio della lingua e della letteratura, collaborazione e scambi su metodi, materiali didattici e programmi.

L'articolo 3 disciplina le borse di studio che rappresentano uno strumento essenziale per il conseguimento degli obiettivi di cooperazione culturale e scientifica tra i due Paesi.

L'articolo 4 riguarda il campo dei rapporti artistico-culturali e tende allo sviluppo della collaborazione tra i due Paesi nella letteratura, musica, danza, teatro e cinema, mediante scambio di artisti, partecipazione a spettacoli, fiere del libro, simposi ed attività analoghe. In tale quadro le Parti assumono l'impegno di scambiarsi mostre di alto livello, in grado di esprimere il proprio patrimonio artistico e culturale.

L'articolo 5 concerne il rilevante settore della cooperazione nella ricerca scientifica ed intende promuovere lo scambio di cooperazione scientifica e tecnologica, le reciproche visite di esperti e specialisti, le conferenze ed i seminari scientifici e tecnologici, le ricerche comuni.

L'articolo 6 garantisce l'insediamento e l'attività sul territorio di ciascuna delle due Parti contraenti delle istituzioni culturali dell'altro Paese, quali istituti di cultura, associazioni culturali ed istituzioni scolastiche.

L'articolo 7 prevede la collaborazione tra le due Parti nel campo, giustamente considerato essenziale in una moderna con-

cezione dei rapporti culturali, tra organi di stampa e radiotelevisivi.

L'articolo 8 fa valere la necessità, opportunamente rappresentata in tutti i più recenti accordi culturali, di instaurare una più stretta collaborazione tra le Autorità competenti dei due Paesi al fine di impedire l'importazione, l'esportazione ed il trasferimento illecito di opere d'arte e beni culturali.

Gli articoli 9 e 10 riguardano il settore prioritario della cooperazione in materia archeologica, ove sussistono condizioni di reciproco interesse per uno sviluppo più incisivo dei rapporti in tale ambito. Per raggiungere tale obiettivo i due articoli in questione favoriscono quindi lo scambio di informazioni ed esperienze, i simposi, i seminari, le ricerche comuni e le missioni archeologiche. Particolare cura viene inoltre sollecitata per la conservazione, salvaguardia, valorizzazione, ripristino, utilizzo e sostegno alla gestione del patrimonio archeologico-artistico e del paesaggio culturale.

Gli articoli 11 e 12 completano il quadro della collaborazione culturale tra i due Paesi incoraggiando la cooperazione nei settori dello sport, gioventù, archivi, biblioteche ed istituzioni museali.

L'articolo 13 prevede, infine, la costituzione di una Commissione mista che dovrà tradurre in norme precise, attraverso programmi esecutivi di regola a carattere pluriennale, i principi accolti dall'Accordo. Tale Commissione potrà riunirsi alternativamente nelle due Capitali solo dopo l'avvenuta ratifica dell'Accordo stesso, secondo le norme costituzionali di ognuno dei due Paesi.

L'Accordo, che entrerà in vigore sessanta giorni dopo la data di ricezione delle notifiche di ratifica (articolo 14), resterà valido a tempo indeterminato (articolo 15), salvo denuncia di una delle due Parti con un preavviso di sei mesi (articolo 15). Quest'ultima costituisce una clausola formale che viene di regola inserita in tutti gli accordi culturali.

RELAZIONE TECNICA

L'attuazione dell'Accordo di collaborazione culturale e scientifica, con la Georgia, comporta i seguenti oneri in relazione ai sottoindicati articoli:

Articolo 2:

Al fine di incrementare le iniziative rivolte allo sviluppo della conoscenza della lingua e della cultura italiana in Georgia, si provvede l'assunzione di un lettore per un anno, la costituzione di tre cattedre di italiano per docenti locali, lo svolgimento di appositi corsi di formazione per docenti locali, nonchè l'acquisto di libri e materiale audiovisivo; la relativa spesa viene così suddivisa:

(lire 2.000.000 al mese x 12 mesi x 1 lettore)	L.	24.000.000
(lire 15.000.000 x 3 cattedre x 1 anno)	»	45.000.000
(lire 30.000.000 x 2 corsi di formazione x 1 anno)	»	60.000.000
acquisto di libri e materiale audiovisivo	»	2.500.000
		<hr/>
Totale onere (articolo 2)	L.	131.500.000
		<hr/> <hr/>

Articolo 3:

Relativamente alla concessione di borse di studio a studenti della Georgia, si prevede che l'Italia possa assegnare ogni anno dieci borse di studio della durata di dieci mesi, i relativi oneri sono così suddivisi:

borsellino mensile (lire 1.100.000 x 10 persone x 10 mesi)	L.	110.000.000
biglietto aereo andata-ritorno Tbilisi-Roma (lire 4.000.000 x 10 persone)	»	40.000.000
spese di assicurazione (lire 400.000 x 10 persone)	»	4.000.000
		<hr/>
Totale onere (articolo 3)	L.	154.000.000
		<hr/> <hr/>

Articolo 4:

Allo scopo di promuovere le iniziative nei settori della musica, della danza, del teatro e del cinema, si prevedono i seguenti oneri annui, così suddivisi:

iniziative nel settore musicale e della danza	L.	20.000.000
iniziative nel settore del teatro	»	15.000.000
iniziative nel settore del cinema	»	15.000.000
		<hr/>
Totale onere (art. 4)	L.	50.000.000
		<hr/> <hr/>

Articoli 1-5-12:

Al fine di migliorare la cooperazione culturale e scientifica, viene previsto lo scambio di docenti e ricercatori tra i due Paesi. Per gli scambi suddetti, vale il principio secondo cui le spese di viaggio sono a carico della Parte inviante e quelle di soggiorno sono sostenute dal Paese ricevente. Sulla base di analoghe iniziative di precedenti Accordi, si prevede che il nostro Paese possa ospitare annualmente le sottoindicate unità, la cui spesa è così suddivisa:

23 docenti e ricercatori per 10 giorni:

spesa giornaliera per vitto e alloggio (lire 180.000 x 23 persone x 10 giorni)	L.	41.400.000
---	----	------------

1 archivista per 10 giorni:

spesa giornaliera per vitto e alloggio (lire 180.000 x 10 giorni)	»	1.800.000
--	---	-----------

1 esperto bibliotecario per 10 giorni:

spesa giornaliera per vitto e alloggio (lire 180.000 x 10 giorni)	»	1.800.000
--	---	-----------

Sempre in relazione ai suddetti scambi per la cooperazione culturale e scientifica (articoli 1-5-12) di docenti, ricercatori ed esperti, si prevede che l'Italia possa inviare in Georgia quindici unità (tredici docenti, un archivista, un bibliotecario). I relativi oneri sono limitati alle sole spese di viaggio e sono suddivisi come segue:

biglietto aereo andata-ritorno Roma-Tbilisi (lire 4.000.000 x 15 persone = lire 60.000.000 + lire 3.000.000 quale maggiorazione del 5 per cento)	L.	63.000.000
		<hr/>

Totale onere (articoli 1-5-12)	L.	108.000.000
		<hr/> <hr/>

Articoli 9-10:

Per favorire la collaborazione nel settore archeologico, viene richiesta la seguente spesa:

invio di n. 5 esperti x 6 giorni; sulla base del precedente calcolo, la relativa spesa è così quantificata (lire 4.200.000 x 5 persone)	L.	21.000.000
interventi per restauro del patrimonio archeologico in Georgia	»	65.000.000
pubblicazione risultati delle ricerche	»	20.000.000
		<hr/>
Totale onere (articoli 9-10)	L.	106.000.000

Articolo 11:

Per favorire lo scambio di esperienze nei settori sportivi e giovanili vengono chieste le seguenti spese:

scambi giovanili tra Associazioni ed Enti dei due Paesi	L.	25.000.000
ospitalità per le commissioni relative agli scambi giovanili	»	8.000.000
		<hr/>
Totale onere (articolo 11)	L.	33.000.000

Articolo 13:

Al fine di esaminare i programmi operativi, viene costituita una Commissione mista che si riunirà alternativamente a Tbilisi ed a Roma. Nell'ipotesi dell'invio in missione di tre funzionari per un periodo di sei giorni nella indicata città, la relativa spesa, viene così quantificata:

Spese di missione:

pernottamento (lire 180.000 al giorno x 3 persone x 6 giorni)	L.	3.240.000
diaria giornaliera per ciascun funzionario \$ USA 101, al cambio di lire 1.700 = lire 172.000, cui si aggiungono lire 52.000, pari al 30 per cento quale maggiorazione prevista dall'articolo 3 del regio decreto 3 giugno 1926, n. 941; l'importo complessivo di lire 224.000 viene ridotto di lire 57.000, corrispondente a un terzo della diaria (lire 167.000 + lire 47.000 quale quota media per contributi previdenziali, assistenziali e Irpef ai sensi delle leggi 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni, e 23 dicembre 1996, n. 662 = 214.000 x 3 persone x 6 giorni)	»	3.852.000

biglietto aereo andata-ritorno Roma-Tbilisi (lire 4.000.000 x 3 persone = lire 12.000.000 + lire 600.000 quale maggiorazione del 51 per cento)	L.	12.600.000
		<hr/>
Totale onere (articolo 13)	L.	19.692.000
		<hr/> <hr/>

In conclusione, l'onere complessivo, da porre a carico del bilancio dello Stato, nel triennio 1997-1999 e per ciascuno degli anni successivi, è il seguente:

	1997	1998	1999
Articolo 2	L. 131.500.000	L. 131.500.000	L. 131.500.000
Articolo 3	» 154.000.000	» 154.000.000	» 154.000.000
Articolo 4	» 50.000.000	» 50.000.000	» 50.000.000
Articoli 1-5-12	» 108.000.000	» 108.000.000	» 108.000.000
Articoli 9-10 . .	» 106.000.000	» 106.000.000	» 106.000.000
Articolo 11 . . .	» 33.000.000	» 33.000.000	» 33.000.000
Articolo 13 . . .	» 19.692.000	-	» 19.692.000
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	L. 602.192.000	L. 582.500.000	L. 602.192.000
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>
In cifra tonda	L. 602.000.000	L. 583.000.000	L. 602.000.000

Si fa presente, infine, che le ipotesi assunte per il calcolo degli oneri recati dal disegno di legge relativamente alla costituzione delle cattedre, agli scambi di docenti e ricercatori, alla concessione delle borse di studio, nonchè al numero dei funzionari, delle riunioni e loro durata, costituiscono riferimenti inderogabili ai fini dell'attuazione dell'indicato provvedimento.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Georgia sulla collaborazione in materia di cultura e scienza, fatto a Roma il 15 maggio 1997.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 14 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 602 milioni per l'anno 1997, in lire 583 milioni per l'anno 1998 e in lire 602 milioni annue a decorrere dal 1999, si provvede, quanto a lire 602 milioni per l'anno 1997, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo, e quanto a lire 583 milioni per l'anno 1998 e lire 602 milioni annue a decorrere dal 1999, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base n. 7.1.3.3 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1998, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

